



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Claudia Rossi .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 16.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso del 12 aprile 2010, la ricorrente, rappresentata e difesa dal suo avvocato, espone di avere sottoscritto, in data 15 novembre 2007, «2 contratti di cessione di quinto dello stipendio con [omissis]», società di intermediazione finanziaria intervenuta nelle vesti di mandataria di una banca. Segnatamente, si tratta di un «contratto di prestito verso delegazione a pagare su stipendi o salari» e di un «contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile ai sensi del DPR 5/1/1950 n° 180 e successive modifiche». Espone di essere stata licenziata dal proprio datore di lavoro a seguito della chiusura del punto vendita al quale ella era addetta. In conseguenza di ciò e



come contrattualmente previsto, la società finanziaria tratteneva le somme dovute dal datore di lavoro alla ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto. Sulla base del raffronto tra le somme effettivamente erogate e incassate dalla cliente e le somme dalla medesima rimborsate alla società finanziaria, muove la ricorrente un duplice ordine di contestazioni:

1) lamenta l'inosservanza del *«tasso soglia previsto dalla legge per la liceità delle operazioni. Infatti a fronte di un ricavo di complessivi € 26.134,37 la [ricorrente] ha subito, nell'arco di poco più di un anno, un costo di € 45.359,79. Qualunque sia il criterio che si voglia applicare alla questione del computo dell'interesse, appare di lapalissiana evidenza che la [ricorrente] ha subito un costo ben superiore al 50% annuo»*;

2) rileva che *«in ambedue i contratti sono stati previsti e pagati oneri per copertura assicurativa che avrebbe dovuto garantire il rimborso del capitale in caso di licenziamento della [ricorrente]»*, lamentando di non avere mai ricevuto copia della detta polizza.

Le doglianze relative all'applicazione di un TAEG di *«circa il 50%»* erano state oggetto già di un reclamo presentato alla società di intermediazione finanziaria con raccomandata del 16 febbraio 2010, con richiesta di rimborso della *«somma di € 25.000,00, indebitamente fattavi corrispondere sul TFR»*.

Tale lettera di reclamo veniva riscontrata a mezzo di nota del 16 marzo 2010, evidenziando che il *«TEG (tasso effettivo globale o TAEG netto), è l'unico indicatore considerato per la misurazione di eventuali tassi usurari, secondo quanto previsto e contemplato dalla legge 108/1996»*, e che i tassi applicati ai contratti di finanziamento stipulati *inter partes* non violano la disciplina di riferimento. Pertanto, non riteneva di accogliere la domanda formulata dalla cliente.

Seguiva, quindi, la presentazione del ricorso di cui qui si tratta, sulla base del quale, la cliente, premesse le doglianze sopra descritte, chiede *«che l'ABF voglia disporre che Le sia rimborsata la somma di € 25.000,00, a rimborso di quanto indebitamente incassato dalla controparte, nonché l'ulteriore somma di € 25.000,00, a titolo di risarcimento danni»*.

Replica l'intermediario mediante *«comparsa di risposta»*. In ordine al primo motivo di doglianza, relativo all'applicazione di tassi ritenuti eccessivi, evidenzia la



società finanziaria che *«la cliente ha avuto specifica illustrazione di tutte le componenti di costo dei finanziamenti, che sono chiaramente riportati sui contratti, sui documenti di sintesi di entrambi i finanziamenti»*, e che la medesima cliente *«ha avuto specifica illustrazione anche delle somme da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito. Difatti, tali somme erano chiaramente evidenziate sui piani di ammortamento dei contratti di finanziamento»*. In ogni caso, dichiara la società di intermediazione di *«essersi scrupolosamente attenuta al dettato normativo»*. Non rileva, inoltre, violazione della legge 108/1996, ribadendo le argomentazioni già espresse sul punto nella lettera di riscontro del reclamo presentato dalla cliente.

Con riguardo, invece, alla seconda ragione di doglianza fatta valere per mezzo del ricorso, e inerente alla mancata stipulazione da parte dell'intermediario di polizze assicurative a copertura del rimborso totale del capitale in caso di licenziamento della cliente ovvero all'incameramento delle somme dovute a tale titolo, la società finanziaria eccepisce, in via preliminare, *«come tale contestazione non sia stata sollevata nel reclamo pervenuto alla società in data 23 febbraio 2010»*. Nel merito della detta contestazione, evidenzia che, a norma dell'art. 54 del DPR 180/50, *«avrebbe potuto attivare le predette polizze assicurative solo nell'ipotesi in cui il trattamento di fine rapporto della [ricorrente] non fosse stato sufficiente ad estinguere il finanziamento e quindi il credito non fosse stato recuperabile»*. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto *«di tutte le richieste di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto»*.

### **Diritto**

Il ricorso presentato dalla ricorrente si articola intorno a due ragioni di contestazione, che è opportuno analizzare separatamente.

In primo luogo, come evidenziato nella ricostruzione in fatto della vicenda, la ricorrente denuncia il superamento del tasso soglia, vigente all'epoca della stipulazione dei contratti, previsto dalle norme dettate in tema di usura.

Osserva il Collegio che la determinazione del tasso deve essere svolta alla luce delle *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”*, dettate dalla Banca d'Italia nel 2006. Segnatamente, il paragrafo C.4 delle dette Istruzioni include nel calcolo del tasso *«le spese per le*



*assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», ma:*

1) *«Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge»;*

2) *«Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza».*

Si impone, quindi, l'analisi dei contratti di finanziamento conclusi tra le parti della presente controversia alla luce della disciplina sopra citata.

In ordine al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione *pro-solvendo* di quote della retribuzione mensile, giova notare che, a norma dell'art. 54 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, *«Le cessioni di quote di stipendio o di salario [...] devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego o altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito».* Stante, quindi, la obbligatorietà, a norma di legge, della polizza assicurativa, il relativo costo non deve essere computato agli effetti della determinazione del tasso effettivo globale medio. È da escludere, quindi, che il tasso applicato al detto contratto di cessione del quinto violi la disciplina anti-usura, giacché esso, al netto di tasse, imposte e spese assicurative, è pari al 14,66%, quindi inferiore al tasso soglia vigente *ratione temporis*.

Conclusioni non differenti si impongono in relazione al contratto di prestito verso delegazione. Ciò in quanto, pur nell'assenza di una previsione normativa che imponga l'assicurazione *de qua*, l'ipotesi rientra nel campo di applicazione della seconda delle cause di esclusione dal computo del tasso effettivo globale di cui al paragrafo C.4, punto 5) delle Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia. Giova segnalare, infatti, che:

(i) la assimilabilità del contratto di prestito verso delegazione di pagamento alle cessioni del quinto è prevista dal paragrafo B.1, Cat. 8, delle ricordate Istruzioni della Banca d'Italia;



(ii) i costi della polizza sono stati certificati nella polizza medesima, come si evince dalla documentazione versata agli atti della presente controversia.

Anche in questo secondo caso, pertanto, le spese per l'assicurazione non vanno computate nel calcolo del tasso effettivo globale. Con la conseguenza di dovere escludere il carattere usurario del tasso praticato, poiché il tasso effettivo globale, al netto delle anzidette voci di spesa, risulta pari al 15,23%, quindi inferiore al tasso soglia (15,48%).

Il secondo ordine di contestazioni mosse dalla ricorrente riguarda la denuncia della mancata consegna alla cliente della copia delle polizze assicurative sottoscritte per la copertura dei finanziamenti, nonché della mancata attivazione di esse ovvero dell'incameramento da parte della società finanziaria delle relative somme.

La censura è inammissibile. Ricorda il Collegio che *«Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo»* (sez. VI, par. 2, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009). Nel caso che qui occupa, invece, nel reclamo presentato dalla cliente con raccomandata del 16 febbraio 2010, non vi è alcun riferimento, neppure indiretto, alla contestazione in esame, limitandosi la ricorrente alla censura dell'applicazione di tassi di interesse eccessivi.

L'infondatezza e l'inammissibilità dei motivi di ricorso precludono la considerazione della domanda risarcitoria.

Alla luce di tutto quanto precede, il Collegio dichiara il ricorso inaccoglibile.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE